

Calendario delle limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati anno 2020

per i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate

Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno	
1	M	dalle 9 alle 22	1	S		1	D	dalle 9 alle 22	1	M	
2	G		2	D	dalle 9 alle 22	2	L		2	G	dalle 7 alle 22
3	V		3	L		3	M		3	D	dalle 9 alle 22
4	S		4	M		4	M		4	L	
5	D	dalle 9 alle 22	5	M		5	G	dalle 9 alle 22	5	M	
6	L	dalle 9 alle 22	6	G		6	V		6	M	
7	M		7	V		7	S		7	G	Dalle 7 alle 22
8	M		8	S		8	D	dalle 9 alle 22	8	V	
9	G		9	D	dalle 9 alle 22	9	L		9	S	
10	V		10	L		10	M		10	D	dalle 9 alle 22
11	S		11	M		11	M		11	V	dalle 14 alle 22
12	D	dalle 9 alle 22	12	M		12	G	dalle 9 alle 16	12	L	dalle 9 alle 22
13	L		13	G		13	V	dalle 9 alle 22	13	M	dalle 9 alle 22
14	M		14	V		14	S	dalle 9 alle 14	13	M	
15	M		15	S		15	D	dalle 9 alle 22	14	G	Dalle 7 alle 22
16	G		16	D	dalle 9 alle 22	16	L		15	V	
17	V		17	L		16	M		16	S	
18	S		18	M		17	G		17	D	dalle 9 alle 22
19	D	dalle 9 alle 22	19	M		18	M		18	L	
20	L		20	G		19	G	dalle 9 alle 22	19	M	
21	M		21	V		20	V		20	D	dalle 9 alle 22
22	M		22	S		21	S		21	M	Dalle 7 alle 22
23	G		23	D	dalle 9 alle 22	22	D	dalle 9 alle 22	22	G	
24	V		24	L		23	L		23	V	
25	S		25	M		24	M		24	S	
26	D	dalle 9 alle 22	26	M		25	V	dalle 9 alle 22	25	D	dalle 9 alle 22
27	L		27	G		26	G	dalle 9 alle 22	26	M	
28	M		28	V		27	V		27	L	
29	M		29	S		28	S		28	M	Dalle 7 alle 22
30	G		30	D	dalle 9 alle 22	29	M		29	G	
31	V		31	L		30	D	dalle 9 alle 22	30	V	
						31	M		31	D	dalle 9 alle 22
Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
1	M		1	S	dalle 8 alle 16	1	M		1	D	dalle 9 alle 22
2	G		2	D	dalle 7 alle 22	2	M		2	L	
3	V		3	L		3	G		3	M	
4	S	dalle 8 alle 16	4	M		4	V	dalle 9 alle 22	4	M	
5	D	dalle 9 alle 22	5	M		5	S		5	G	
6	L		6	G		6	D	dalle 7 alle 22	6	V	dalle 9 alle 22
7	M		7	V	dalle 16 alle 22	7	L		7	S	
8	M		8	S	dalle 8 alle 22	8	M		8	D	dalle 9 alle 22
9	G		9	D	dalle 7 alle 22	9	M		9	L	
10	V		10	L		10	G		10	M	
11	S	dalle 8 alle 16	11	M		11	V	dalle 9 alle 22	11	D	dalle 9 alle 22
12	D	dalle 9 alle 22	12	M		12	S		12	L	
13	L		13	G		13	D	dalle 7 alle 22	13	M	dalle 9 alle 22
14	M		14	V	dalle 16 alle 22	14	L		14	V	
15	M		15	S	dalle 7 alle 22	15	M		15	S	
16	G		16	D	dalle 7 alle 22	16	M		16	D	dalle 9 alle 22
17	V		17	L		17	G		17	L	
18	S	dalle 8 alle 16	18	M		18	V	dalle 9 alle 22	18	M	
19	D	dalle 9 alle 22	19	M		19	D	dalle 9 alle 22	19	G	
20	L		20	G		20	S	dalle 7 alle 22	20	V	dalle 9 alle 22
21	M		21	V		21	M		21	D	dalle 9 alle 22
22	M		22	S	dalle 8 alle 16	22	L		22	L	
23	G		23	D	dalle 7 alle 22	23	M		23	D	dalle 9 alle 22
24	V	dalle 16 alle 22	24	L		24	G		24	S	
25	S	dalle 8 alle 22	25	M		25	V	dalle 9 alle 22	25	M	dalle 9 alle 22
26	D	dalle 9 alle 22	26	M		26	D	dalle 9 alle 22	26	L	dalle 9 alle 22
27	L		27	G		27	S		27	G	Dalle 9 alle 22
28	M		28	V		28	D	dalle 7 alle 22	28	V	
29	M		29	S	dalle 8 alle 16	29	M		28	S	
30	G		30	D	dalle 7 alle 22	30	G		29	D	dalle 9 alle 22
31	V	dalle 16 alle 22	31	L		31	M		30	L	
									31	G	

DIVIETI DI CIRCOLAZIONE 2020

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI (Decreto 12.12.2019, n°578)



In caso di circolazione del solo **trattore stradale**, il limite di massa (7,5 ton.) è riferito unicamente alla massa dello stesso. Tale limitazione non sussiste se il **trattore circola isolato** e sia stato precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché munito di idonea documentazione attestante l'avvenuta riconsegna

PER I VEICOLI PROVENIENTI DALL'ESTERO (muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e la destinazione del carico) l'inizio del divieto è **posticipato di 4 ore**. Nel caso la deroga coincida con il periodo di riposo e in presenza di un solo conducente, il posticipo di ore 4 è utilizzabile al termine del periodo di riposo stesso.

SARDEGNA E SICILIA

- Per i veicoli **diretti all'estero** (muniti di idonea documentazione attestante la destinazione) l'orario di termine del divieto è **anticipato di 2 ore**.
- Per i veicoli **provenienti dalla Sardegna o diretti in Sardegna** (purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine e/o la destinazione) l'inizio e la fine del divieto sono, rispettivamente, **posticipato e anticipato di 4 ore**
- Per i veicoli che **circolano in Sardegna provenienti dalla restante parte del territorio nazionale**, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'inizio del divieto è **posticipato di 4 ore**. La stessa deroga vale per i veicoli che **circolano in Sicilia provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale** e che si avvalgono del traghettamento, ad eccezione di quelli provenienti dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio.
- I **divieti di cui al presente calendario non si applicano ai veicoli che circolano in Sardegna e diretti ai porti dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la restante parte del territorio nazionale** purché muniti di documentazione attestante la destinazione e di prenotazione o biglietto per l'imbarco. Analoga deroga vale per i **veicoli che circolano in Sicilia** (con l'eccezione di quelli diretti in Calabria attraverso i porti di R. Calabria e Villa S. Giovanni).
- Salvo quanto disposto sopra, per tenere conto delle difficoltà di traghettamento da e per la Calabria, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, che utilizzano i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, l'orario di inizio del divieto e quello di fine sono rispettivamente posticipato ed anticipato di due ore

Per i **veicoli provenienti e/o diretti al Porto di GENOVA**, muniti di idonea documentazione attestante origine-destinazione carico, l'orario di inizio e quello di termine è, rispettivamente, **posticipato ed anticipato di quattro ore**.

TRASPORTI INTERMODALI

Per i **veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale**, come definiti dalla Legge n°240/1990 (Bari, Bologna, Catania, Cervignano, Jesi, Livorno, Marcianise, Nola, Novara, Orte, Padova, Parma, Pescara, Prato, Rivalta Scrivia, Torino, Vado Ligure, Venezia, Verona) e ad altri terminali intermodali collocati in **posizione strategica** (Busto Arsizio, Domodossola, Meizo, Milano smistamento, Mortara, Portogruaro, Rovigo, Trento, Trieste, Voltri), che trasportano merci o unità di carico **dirette all'estero**, l'orario di termine del divieto è **anticipato di 4 ore**. La stessa anticipazione si applica anche ai **veicoli che trasportano unità di carico vuote** (container, cassa mobile, semirimorchio) nonché ai **complessi veicolari scarichi, destinate all'estero tramite gli stessi interporti, porti ed aeroporti**, purché muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci.

VEICOLI E COMPLESSI DI VEICOLI NON SOGGETTI AI DIVIETI DI CIRCOLAZIONE (ANCHE SE CIRCOLANO SCARICHI)

1. Adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza (VVFF, protezione civile, società di erogazione gas, luce, acqua, ecc.)
2. Smaltimento rifiuti delle e per conto delle amministrazioni comunali, muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione
3. Appartenenti al Dipartimento per le Comunicazioni dello Sviluppo Economico o alle Poste Italiane nonché quelli di supporto alle Poste Italiane SpA e quelli adibiti a servizi postali ai sensi del decreto legislativo 22/07/1999, n. 261 in virtù di licenza rilasciata dal Dipartimento per le Comunicazioni dello Sviluppo Economico, anche estera
4. Adibiti al servizio radiotelevisivo
5. Adibiti al **trasporto di carburanti o combustibili**, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo sia pubblico che privato
6. Adibiti al trasporto esclusivo di **animali destinati a gareggiare** in manifestazioni agonistiche autorizzate da effettuarsi o effettuate nell'arco delle 48 ore
7. Adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo di **aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili**
8. Adibiti al trasporto di **forniture e viveri o di altri servizi indispensabili per la marina mercantile** muniti di idonea documentazione
9. Adibiti esclusivamente al trasporto di: **giornali, quotidiani, periodici - prodotti per uso medico**
10. **Classificati macchine agricole** ai sensi dell'art.57 del D.L.gv 285/92 e ss mm ii, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al Decreto Legislativo 29.10.1999 n°461;
11. Costituiti da autocisterne adibite al **trasporto di acqua per uso domestico**
12. Autocisterne per il trasporto di **alimenti per animali da allevamento**
13. Autocisterne per trasporto di **latte fresco**
14. Adibiti allo **spurgo di pozzi neri e condotti fognari**
15. Adibiti al trasporto di **derrate alimentari deperibili in regime ATP**
16. Adibiti al trasporto di **prodotti agricoli che non richiedono il regime ATP** quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, latticini freschi, derivati del latte freschi, fiori recisi, semi vitali non ancora germogliati, pulcini destinati all'allevamento, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero nonché i sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali, uova da cova (con specifica attestazione all'interno della scheda di trasporto o del documento equipollente)
17. Con prenotazione (limitatamente ai giorni feriali) per **revisione** (percorso più breve e non autostradale) purché il veicolo sia munito di prenotazione
18. **Rientro alla sede** purché il veicolo non si trovi ad una distanza maggiore a 50 Km dalla sede a decorrere dall'orario di inizio del divieto e non si percorrano tratte autostradale (la sede va documentata con certificato della CCIAA)
19. **Trattori isolati impiegati per il trasporto combinato per il rientro alla sede dell'impresa intestataria del veicolo**
20. **veicoli carichi impiegati in trasporti combinati (strada-rotaria o strada-mare)** a condizione che, la parte iniziale o terminale del tragitto effettuata su strada, non può superare 150 Km in linea d'aria dal porto o dalla stazione F.S di imbarco o sbarco.
21. Il divieto non si applica ai veicoli impiegati in trasporti combinati strada-mare diretti ai porti per utilizzare tratte marittime purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco.

Ulteriori deroghe sono previste a fronte di regolare autorizzazione prefettizia.

N.B. Le presenti informazioni costituiscono un sunto di quanto contenuto nell'apposito Decreto del Ministero dei Trasporti n° 578 del 12.12.2019, per una più dettagliata lettura si rinvia al decreto stesso.